

# IL MONITORE DI ROMA

## F O G L I O N A Z I O N A L E

22 Messifero Anno VII Repubblicano, e II della Rep. Romana

Io vidi gente sotto infino al ciglio:  
 E il gran Centauro disse: ei son Tiranni  
 Che dier nel Sangue e nell'Aver di piglio.  
 Quivi si piangon gli spietati danni . . . .

La Divina Giustizia di quà punge,  
 Quell'Attila che fu flagello in terra,  
 E Pirro, e SESTO . . . . .

Dante Inf. C. XII.

### I S T R U Z I O N E P U B B L I C A

*De' mezzi che la legislazione deve impiegare per introdurre, stabilire, espandere, invigorire la passion della gloria,*

*Art. II.*

Bisogna dunque ricorrere all'antichità per conoscere il rapporto che vi è tra questo mezzo, ed il fine al quale noi l'impieghiamo. Bisogna ricorrere all'istorie di que' popoli, presso i quali la *passion della gloria* ha avuta la maggior forza, e l'estensione maggiore per vederne l'uso, per conoscerne l'efficacia, per determinarne le regole. Patria de' Milziadi e degli Aristidi, patria de' Camilli e de' Fabj, patrie della gloria e dell'immortalità, voi sole bastate a quest'esame, a voi io mi rivolgo, la vostra istoria è quella che io chiamo in garante de' miei detti, le vostre leggi io consulto per de-

terminare le mie regole su quest'oggetto così importante della scienza legislativa. L'antichità mi offrirebbe molti altri popoli, presso i quali io potrei trovare gl'istessi lumi, gl'istessi soccorsi; ma io preferisco questi due, i costumi, e le leggi, dei quali sono più note.

Malgrado le tante cause che in Atene ed in Roma concorrevano ad elevare gli animi, e ad ispirare l'amor della gloria, nulladimeno i legislatori di queste due repubbliche riconobbero ugualmente l'importanza degli onori e de' premj per sostenere, invigorire, e diffondere questa sublime passione. Essi videro che per rendere più vigoroso, più energico, più comune l'amor della gloria, bisognava render *rappresentativa* la gloria; bisognava dare una veste materiale a questo essere morale; bisognava render sensibile ciò che non lo è; bisognava dare all'opinione pub-

blica de' segni che n' esprimessero i suffragj, che ne manifestassero il favorevole giudizio, che ne indicassero i diversi gradi di stima e di applauso, che n' evitassero l'incertezza o il dubbio, così nella persona di colui che l'aveva meritata, come di coloro che la formavano. Ecco la vera ed antica origine, il vero ed antico uso degli onori e de' premj. Essi erano i segni del pubblico applauso; essi erano i trofei che annunciavano la conquista della pubblica stima; essi erano lo spettacolo che la ragione cercava a' sensi, per agitare i cuori. Sotto quest'aspetto furono considerati da' saggi legislatori di questi popoli, e sotto quest'aspetto il rapporto tra il mezzo ed il fine fu massimo, ed il modo col quale l'adoprarono fu sapientissimo.

Un breve esame di questa parte delle loro leggi ci farà scoprire i luminosi principj che le diressero, e ci farà per conseguenza trovare quelli che diriger dovrebbero i legislatori, pe' quali io scrivo, se si vuol tendere coll'istesso mezzo e coll'istesso uso all'istesso fine.

I. Il danaro non fu mai il soggetto del premio nè in Atene, nè in Roma. Le mense de' benemeriti nel Pritaneo non formavano sicuramente un'eccezione di questa regola. Esse erano una distinzione onorevole, e non un premio lucrativo. La frugalità che vi regnava, e l'importanza, che davano a quest'onore gli uomini più ricchi della repubblica, non ci permettono di dubitarne.

I legislatori di questi popoli conobbero dunque che la virtù non si compra, ma si onora; che il premio del servo e dello schiavo non deve esser l'istesso di quello del cittadino e dell'eroe; che l'uomo che ama la gloria non va in cerca di ricchezze, ma di distinzioni e di applausi; che ciò che accresce le sue fortune non fa che uguagliarlo agli uomini più ricchi di lui, ma non distinguendolo dagli altri; che per ispirare, diffondere, invigorire l'amor della gloria bisognava alimentare questa passione, e non quella che le è la più contraria; che le ricompense pecuniarie

divengono un peso pubblico; che debbono cessare quando questo peso si rende superiore alle forze di chi deve portarlo; che producono lo smarrimento del fine, e la distruzione del mezzo coll'uso istesso che ne fanno; che finalmente dove queste moltiplicano i viziosi e gl' ingrati, le onorarie hanno il doppio vantaggio di elevare gli animi, e di guadagnare i cuori, giacchè quando il beneficio reca gloria, colui che lo riceve, si sforza di farlo comparire anche più grande colla grandezza medesima della riconoscenza.

II. La legge prescriveva il premio, gli uomini non facevano che concederlo a seconda de' suoi precetti.

I legislatori videro dunque che bisognava dare alcuni scopi fissi e sicuri alla passione che si voleva proteggere; che non conveniva d' abbandonare la destinazione degli onori e de' premj all'incertezza ed a' capricci dell'arbitrio; che quando la legge non vi s'interponesse, lo splendore d'un'azione più brillante, che utile e meritevole poteva in un momento di ammirazione produrre un gran male, poteva distruggere quella proporzione che non è meno necessaria di conservare tra' premj e le virtù, che tra' delitti e le pene, giacchè nuoce meno al conseguimento del fine, al quale debbono servire i premj, l'ingiustizia commessa contro della virtù, che la parzialità usata in favore della mediocrità. Il veleno di Socrate gli si opponeva meno che la statua innalzata a Frine; e l'assassinio di Cicerone meno che l'apoteosi di sua figlia.

III. Le specie degli onori e dei premj erano diverse, e molte. La grandezza del merito determinò da principio il valore del premio, ed il valore del premio indicò quindi la grandezza del merito. Con questo metodo essi ottennero la proporzione tra' premj e le virtù, e prevennero l'avvilimento di questa preziosa moneta, senza restringerne l'uso. Se molti erano gli onorati e i premiati, non eran mai molti coloro che partecipavano all'istesso onore, ed all'istesso premio. La passione della gloria riceveva frequenti spinte, ed

il mezzo, col quale le si davano, non s'indeboliva, nè si usava.

IV. La maggior solennità, la pubblicità maggiore accompagnavan sempre l'onore ed il premio. Saggia disposizione che ha il rapporto più immediato e diretto col fine, pel quale questo mezzo si adopra. Lo spettacolo in questo genere di cose giova a chi n'è il soggetto, giova anche di più a coloro che ne sono gli spettatori. La *passion della gloria* viene alimentata ed invigorita nel primo, e viene eccitata negli altri.

V. Presso l'uno e l'altro popolo vi erano alcuni onori, alcuni premj posteriori alla vita. I loro legislatori conobbero dunque che la morte che, separa l'uomo da tutto ciò che vive, può esser guardata da un d'verso a petto da colui che dalla *passion della gloria* vien dominato e diretto. Abbreviare il corso de' suoi giorni per la difesa della patria, era in fatto l'istesso che prolungare quelli della sua gloria, per l'Ateniese ed il Romano. La legge di Solone che proibiva di scrivere sulla tomba il nome de' morti, e che eccettuava da questa proibizione colui ch'era morto in difesa della patria; le altre leggi mortorie che prescrivevano le funebri pompe che si dovevano in questa occasione praticare; le due leggi delle XII tavole a quest'oggetto relative, erano tutte dirette a produrre al di là della vita le gloriose speranze del cittadino.

*sarà continuato*

## REPUBBLICA ROMANA

### LEGGI

*Il General Comandante le Truppe Francesi stanzionate sul Territorio della Repubblica Romana.*

Volendo mettere le Truppe della Repubblica Romana in un piede rispettabile, di modo che possano resistere ai sforzi degl'inimici della Libertà, con richiamare sotto le sue Bandiere tutti i Difensori della Patria, che debbono comporre, e di cui alcuni Individui in questo momento si trovano assenti dai loro Corpi.

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione la Legge seguente.

1. Tutti i Sotto Uffiziali, e Soldati assenti dai loro Corpi per qualsivoglia motivo, sono tenuti di riunirsi in Roma, quelli del Dipartimento del Tevese prima del di 20 di questo mese, e quelli degl'altri Dipartimenti prima del di primo Termiteo prossimo.

2. Sono solamente eccettuati dalla disposizione dell'Articolo precedente li Sotto Uffiziali, o Soldati muniti di esenzioni, o di Congedi definitivi sottoscritti dai loro Capi, ed approvati dal Generale sotto gli ordini del quale essi servivano.

3. Per venire alla cognizione dei Militari tenuti a riunirsi in virtù dell'Art. primo, le Amministrazioni Dipartimentali subito ricevuta la presente Legge ordineranno alle Amministrazioni Municipali del Cantone, o Sezione di formare nel tempo d'una Decade tre stati dei Nomi separati, e fatti per ordine Alfabetico.

Il primo di tutti i Militari del Cantone, o della Sezione presenti, o assenti.

Il secondo, di tutti quelli, che si troveranno presenti all'epoca in cui questi Stati saranno fatti, o riconosciuti esser nell'obbligo di riunirsi.

Il terzo, di quelli, che sono eccettuati a tenore dell'Articolo secondo.

4. Questi Stati indicheranno i Corpi ai quali ciascuno di questi Militari è, o è stato addetto, e la qualità, o il grado col quale vi era impiegato.

5. Nelle Amministrazioni di Cantone, questi Stati saranno fatti, e sottoscritti dagli Edili delle Comuni, verificati, ed approvati dalle Amministrazioni Municipali.

6. Le Amministrazioni Municipali saranno responsabili dell'inesattezza di questi Stati.

7. Questi Stati saranno inviati subito dopo la loro formazione all'Amministrazione Dipartimentale, la quale li dirigerà in seguito al Ministro della Guerra, che trasmetterà senza dilazione gli estratti di questi Stati ai Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali.

8. Subito dopo ricevuti questi estratti, i detti Prefetti Consolari prenderanno le misure necessarie per far ricercare i Militari assenti dai loro Corpi senza Congedi legittimi, e farli partire per riunirsi.

9. I Militari tenuti di raggiungere il loro Corpo, che non l'avranno raggiunto nei tempi fissati dall'Articolo primo saranno reputati disertori.

I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali li faranno arrestare, e tradurre innanzi un Consiglio di Guerra conforme alle Leggi.

10. I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali, e gli Uffiziali della Gendarmeria invigileranno particolarmente all'esecuzione della presente Legge, e denunzieranno ai Tribunali quelli, che facili-

teranno la diserzione, o che riceveranno i Disertori con darle asilo, acciò sieno puniti secondo il rigore delle Leggi.

11. Tutte le Autorità Costituite Civili, e Militari sono incaricate d' invigilare all' esecuzione delle disposizioni della presente Legge sotto la pena di essere destituite, ed ancora di altra più grave se vi sarà luogo.

Fatto in Roma li 7. Messifero Anno 7. Rep.  
*Il Gen. di Divisione Comandante in Capo in Roma*  
GARNIER

In Nome della Repub. Romana una, e indivisibile  
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 7 Messifero Anno 7. Repubblicano*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì ed Anno suddetto  
ALEANDRI Pres.

### L E G G E

*Il Generale Comandante le truppe Francesi stazionate sul territorio della Repubblica Romana.*

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione, Decreta.

1. La Legge dei 16. Termifero Anno 6. sugli Forastieri sarà eseguita secondo la sua forma, e tenore.

2. Ogni Forastiere sia Laico, sia Ecclesiastico, Regolare, o Secolare, il quale non avrà ottenuto dal Governo Romano il permesso di restare ai termini della Legge precitata, o dell' Autorità Francese, o dei Decreti del Direttorio di Francia sarà tenuto di sortire da Roma nelle ventiquattr' ore, e dal Territorio della Repubblica Romana in cinque giorni, da contare dal giorno della pubblicazione della presente Legge sotto pena di esser condannato da una Commissione Militare a dieci anni di ferri, se sarà suddito di una Potenza in guerra colla Repubblica Francese, o suoi Alleati, ed alla detenzione fino alla Pace se sarà di qualunque altro Paese.

3. Ogni Forastiere, che non ha ottenuto il permesso di restare ai termini dell' Articolo precedente, non potrà ottenerlo finchè non sia ordinato altrimenti.

4. Sono eccettuati i Patriotti Napoletani, che saranno riconosciuti dall' Inviato del Governo, provvisorio di Napoli presso il Governo Romano.

5. Ogni Forastiere, che ha già ottenuto dal Governo Romano il permesso di restare ai termini della Legge dei 16. Termifero sarà tenuto nel tempo d' una Decade, di presentarsi alla Municipalità del suo Domicilio, perchè gli sia continuato il permesso del Governo Romano, se vi ha luogo dopo il rapporto della Municipalità. Passata una Decade il permesso sarà riguardato nullo, ed il Forastiere sarà sottoposto alle pene fissate nell' Articolo secondo.

6. Verun Forastiere potrà introdursi nel Territorio Romano senza passaporto dell' Autorità Francesi, o Romane sotto pena di esser arrestato, e punito secondo le circostanze, e militarmente.

7. Chiunque facilitasse il soggiorno in Roma, o nel territorio della Repubblica, di un Forastiere non munito d' uno dei permessi di sopra accennati sarà trattato come il Forastiere, ch' egli secondasse, e sottoposto alle pene indicate nell' Articolo secondo.

Fatto in Roma li 9. Messifero Anno 7. Rep.  
*Il General di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana*  
GARNIER

GARNIER

In nome della Rep. Rom. una, e indivisibile.  
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 9. Messifero Anno 7.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.  
ALEANDRI Pres.

### L E G G E

*Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana.*

Considerando, che il Dazio, il quale si esige nelle Dogane della Repubblica Romana nel transito delle merci estere per il Territorio di essa, alla ragione di Bajocchi dieci per ogni cento libbre di peso è molto tenue,

Considerando, che coll' anmentare il suddetto Dazio si verrebbe a procurare un maggior provento al pubblico Erario senza alcun' aggravio delle popolazioni,

Visto il Messaggio del Consolato del dì 8. del Mese corrente,

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Decreta la Legge seguente:

A contare dal primo Termifero il Dazio denominato del transito delle merci estere verrà pagato nelle Dogane della Repubblica alla ragione di Bajocchi Trenta per ogni cento libbre di peso.

Roma 13. Messifero anno 7. Repubblicano:  
*Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.*  
GARNIER

GARNIER

In nome della Rep. Rom. una, e indivisibile.  
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 13. Messifero anno 7. Repubblicano.*

Il Consolato ordina, che la presente legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

ALEANDRI Pres.

Dal Quartier Generale di Roma 20 Messifero Anno 7 Repubblicano.

P. Garnier Generale di Divisione Comandante la detta Divisione

Al Presidente del Consolato Romano

Io mi affretto, Cittadino, a farvi parte delle nuove, che io ricevo all'istante delle tre Piazze occupate dai Francesi nella Repubblica Napoletana.

Vengo notiziato, che il Forte S. Elmo comandato dal Capo di Brigata Mejeur della 27. Leggiera non è stato punto attaccato, e ch'esso non ha ancora bruciato una cartuccia...

Che gl'Insorgenti situati avanti, e intorno a Capua sono stati forzati a ritirarsi per una sortita vigorosa, che ha fatto sopra di essi il General di Brigata Girardon, il quale ha loro ucciso 1500. uomini...

Che gl'Insorgenti essendo venuti per attaccare la Piazza di Gaeta, il Capo di Brigata Berger della 7. Leggiera sortito da questa Piazza alla testa di 300. bravi per esterminarli, vi è riuscito togliendo loro i due soli pezzi di Cannone, ch' erano in loro potere.

Io vi prego dunque di fare imprimere, ed affiggere la mia lettera, di cui garantisco il contenuto. Ella servirà a dileguare, e distruggere le voci incendiarie, che i vili amici della Tirannia si compiacciono spargere.

Salute, e Fratellanza  
P. GARNIER

Spoleto 19. Messifero Anno 7. Rep.

Vittore Gigli Prefetto Consolare presso l'Amministrazione Dipartimentale del Clitunno.

Al Cittadino Ministro di Giustizia, e Polizia.

Soggiungo la presente per darvi conto della gita de Francesi in Camerino. Si batterono essi con i briganti, questi però forti con i Paesani che vi erano chiusi, fecero foco contro di essi, e vi si unirono anche le Donne. I Francesi considerando la resistenza, e la situazione della Comune forte per la sua località, hanno retroceduto per prendere le bombe. Jeri erano in Foligno, e sappiamo che hanno spedito in Perugia. De Francesi ne sono rimasti morti tre, e cinque feriti. La perdita de' Briganti in quest'occasione non la sappiamo. Scrivo con fretta, perchè parte il Corriere.

Salute, e Fratellanza  
GIGLI

Spoleto 19. detto

47

L'Amministrazione Dipartimentale del Clitunno  
Al Cittadino Ministro della Giustizia, e Polizia

Jeri la Colonna mobile ritornò a Foligno. Da Seravalle alla Muccia, e fino alle vicinanze di Camerino si è battuta continuamente coi Briganti, de' quali ci si riferisce, che sieno periti circa un centinaio. De' Francesi ne sono morti cinque, o sei, ed alcuni sono rimasti feriti. Camerino si è trovato ben fortificato, ed i Francesi dicono, che vogliono ritornarvi con bombe, e forza maggiore; allorchè l'avranno, Gubbio, e Nocera hanno abbandonato il partito de' Briganti. Queste nuove si sono avute dal Pretore di Foligno.

Salute, e Fratellanza  
ZACCHEI Pres.

Celesti Segr.

D. S. Sentiamo, che duecento Francesi questa notte sieno andati a Perugia per prendere le Bombe.

„ Da queste due lettere vien confermata la nuova ufficiale ricevuta eal General Garnier sotto la data del dì 20., che gl'Insorgenti della Colonna mobile sotto gli ordini del Gen. Monnier erano stati battuti alla Muccia, e che la strada da Foligno ad Ancona è rimasta libera dai briganti nemici della Patria, e della pubblica tranquillità. L'ostinazione poi di Camerino sarà severamente punita con grave danno di quegli abitanti, molti dei quali saranno le innocenti vittime della perfidia, e del furore di alcuni scellerati Aristocrati, che amano più i loro privilegi, e i loro titoli, che la salvezza del Popolo, e lo stabilimento di un Governo fondato sopra gl'imprescrittibili diritti dell'uomo, e i sacrosanti doveri del Cittadino..

Roma 22. Messifero.

Si è sparsa la voce, che il Cittadino Aleandri Presidente del Consolato fino dal dì 20. del corrente abbia chiesta la sua dimissione con esibirsi pronto non solo a render ragione della sua condotta, ma di dimostrare ancora, che nel breve periodo di cinquanta giorni, da che fu eletto Console, le sue operazioni sono state sempre dirette al pubblico bene. Si dice però, che una tal renunzia non sia stata fin'ora accettata. Le rinunzie fatte in tempi di crisi, e di pericolo possono esser generalmente ascritte a viltà di animo, ma quando si tratta di determinate in una certa maniera la pubblica opinione, qualunque ella si sia, quando si tratta di secondare certe operazioni per le quali si spera di cattivarsi la confidenza del Popolo, allora tali renunzie sono segni evidenti di animo generoso, che antepone il pubblico vantaggio alla sua dignità, ed al privato interesse.

*Li 9. Pratile Anno 7. Repubblicano.*

Il Ministro delle Finanze visto il ristretto, ed il rapporto sul rendimento de Conti dato dal Cittadino Maggiotti Gaetano, come Amministratore de beni del soppresso Monastero di Farfa, ed attentamente, e scrupolosamente da me esaminato, approva il detto rendimento de conti; e siccome restano ancora ad appurarsi alcuni Debitori della Nazione per affitti, e per prezzo di effetti vendutigli così il Cittadino Maggiotti attesta la sperimentata sua onestà, e cognizione resta incaricato di prestarsi alla finale liquidazione de conteggi per appurare simili Debitori.

*Breislak*

*Li 14. Pratile Anno 7.*

*Alli Cittadini Grandi Questori.*

Essendo stati appurati i conti col Cittadino Maggiotti Gaetano già Amministratore del soppresso Monastero di Farfa pienamente da me approvati li 9. corrente, potrete restituire al medesimo gli Argenti, il Bono, e le Cedole, che gli furono tolte dalla di lui casa in occasione dell'invasione de Napoletani, e che esistono per deposito in codesta Questura, come che di assoluta pertinenza del medesimo.

*Breislak*

*Li 14. Pratile Anno 7.*

*Al Cittadino Maggiotti Gaetano, già Amministratore del soppresso Monastero di Farfa.*

Risultando dal rendimento de conti, che voi avete dato della vostra amministrazione del soppresso Monastero di Farfa e da me approvato li 9. corrente, che rimangono tutt'ora ad appurarsi alcuni crediti della Nazione per affitti, e per oggetti venduti, siete voi invitato, ed autorizzato, Cittadino Maggiotti a procedere alla liquidazione degli enunciati crediti, per darne conto al mio Büro.

La vostra attività, l'onestà da voi usata nell'amministrazione sudetta, e la cognizione, che avete degli affari del detto Monastero mi assicurano, che sarete per soddisfare a simile incarico con tutta la prontezza, e con il maggior vantaggio dell'interesse Nazionale.

*Breislak*

„Noi abbiamo riportati i presenti documenti ad oggetto, che il Pubblico possa decidere della condotta del Cittadino Maggiotti sull'amministrazione dell'Abbadia di Farfa di cui si è tanto parlato nei pubblici fogli l'Osservatore, ed il Pazzo di Democrito. A questo proposito petò riflettiamo, che mentre il tempo scopritore della verità assolve alcuni condanna-

ti in massa dalla pubblica opinione, la confermerà in molti altri e li condannerà alla meritata esecrazione del Popolo. Anche il Cittadino Franceschi ex Ministro dell'Interno ci promette una completa giustificazione della sua condotta ministeriale. Ma se quella di Maggiotti può sussistere sola, e se può non rifondersi in altri quello, che a lui si attribuiva, l'istesso non potrà avvenire nella giustificazione di un Ministro, le di cui funzioni si limitavano a proporre da una parte alcune operazioni, e a farle eseguite dall'altra. Non è questo il tempo di sviluppare questo pensiero. „

*Ai Cittadini Redattori del Montore Romano.*

In diversi vostri fogli passati, ho veduto inculcare dei sentimenti lodevoli intorno alla Libertà del Commercio per i Prodotti nostrali, con dipingere in vivi colori li vantaggi risultanti alla Nazione dall'exportazione dei Generi nativi. La Teoria è certamente buona, ed adottata dalli più insigni Autori sull'Economia politica, e tra gli altri dal celeberrimo Smitte nel suo aureo libro *sulla natura, e sulle cause della Ricchezza delle Nazioni*: Ma tutte convengono, che in certe circostanze, le quali spesso possono nascere negli Stati di poca estensione, il Governo qualunque si trova in obbligo preciso, non solo di porre freno al libero Commercio, ma di proibire affatto l'Estrazione dei Generi, specialmente di prima necessità.

L'orribile Carestia dei Grani, di cui appena siamo usciti, ci porge una solenne lezione di dover provvedere contro un sì tremendo flagello per il tratto successivo; e lo stato attuale dell'Agricoltura ci ammonisce di dover guardare con occhio geloso ogni vago di Grano, che la natura con benefica mano ci ha recato con sorprendente abbondanza nella presente Raccolta. Senza entrare in minuto, e forse biasimevole dettaglio dello stato attuale dell'Agricoltura nei rispettivi Dipartimenti della Repubblica, volgiamo gli sguardi soltanto all'Agro Romano, provveditore naturale di questa nostra Centrale di Roma. Di diciotto mila Rubbia di Terreno che vi solevano seminare a Grano nei tempi passati, è certo che non più della quarta parte fosse seminata nell'Anno scorso; e benchè il Prodotto sia stato tre volte di più del solito, ciò non ostante, l'intera quantità non eccederà forse il nostro Consumo Annuale, e se dovremo mantenere anche un'Armata, è certo che non basterà.

Ma qual'è l'aspetto della futura Sementa? Per la mancanza di Braccia, di Denaro, e di Bovi, pochissimi Terreni si sono rotti ed è probabile che non avremmo neppur la metà della Sementa dell'Anno passato. L'istesse cause esistono in tutti li Dipartimenti, benchè in grado minore, onde poco conto si deve fare del-

la Raccolta dell' Anno venturo; e considerando le solite operazioni della natura, non abbiamo ragione di aspettare un' Abbondanza consimile a quella dell' Anno presente, mentre ciò non è successo da cinquant' Anni a questa parte.

In queste circostanze dunque chi non vede la precisa necessità di dover proibire con le più rigorose Leggi l'esportazione fuori Stato di qualunque minima quantità di Grano sotto qualsivoglia pretesto? Il Corpo Legislativo, e tutte le Autorità Costituite, vi debbono invigilare con la massima diligenza, e sotto la loro più stretta responsabilità verso il Popolo Sovrano.

Non mi si affacci in contrario l'Istromento d'Appalto della Zecca fatto effettivamente con il Cittadino Lavaggi, promettendo al medesimo una Tratta Annuale di 20. mila Rubbia di Grano per l' Adriatico, perchè lo stesso Istromento canta a chiare note una condizione, cioè *quante volte però la Repubblica fosse di tal genere sufficientemente provveduta. In caso diverso, la facoltà della detta Estrazione, sarà applicabile ad altre Derrate commerciabili per un valore eguale a quello di 20. mila Rubbia di Grano.* Se il Contratto del Cittadino Lavaggi è legittimo, ed il medesimo non abbia altri vantaggi più che equivalenti al suo impegno del Cunio, gli si dia la facoltà di Estrarre il Gran Turco, ed altre Derrate commerciabili, ma non mai del grano neppure un Vago.

G. D.

### *Ai Patrioti Romani.*

Giovani coraggiosi, che amate la vostra patria, ed il Governo Repubblicano nella sua indole, e nella sua purità; a voi ci rivolgiamo con quella confidenza che ci viene ispirata dalla integrità, e dalla fermezza delle vostre risoluzioni. Noi sentiamo che vi coscrivete a gara per difender voi stessi, i vostri fratelli, le vostre proprietà, ed i vostri diritti non solo dalla forza aperta del Dispotismo, ma ancora dalle manovre insidiose di tanti perfidi allarmisti, che tentano d'ingannare il Popolo, e strascinarlo alla desolazione, ed alla rovina.

Continuate pure, anzi corroboratevi sempre più in questa idea, ed abbiate la gloria di aver conservato con una saggia reazione l'ordine e la calma in mezzo alle insensate minacce di luttuosa tempesta. Voi vedrete al vostro aspetto tremare quei vili, che vi credono incapaci di bravura, di energia, e di azioni generose. In quante maniere hanno eglino tentato di sorprendervi, d'intorvirvi! Hanno cangiate in assurde alcune nuove poco favorevoli alla causa della Libertà, e cento altre ne hanno inventate false inconcepibili, e mostruose. Ma noi nulla abbiamo da temere da forza straniera. Un Cardinale fattosi Capo d'un orda sanguinaria di assassini ha trovato, e trova nei bravi Patrioti

di Napoli, e nelle Guarnigioni Francesi delle loro Fortezze una resistenza che lo ha fatto retrocedere, e sbigottire. Il sedicente Generale dei rivoltosi d'Arezzo ha avuta la folle speranza d'atterrire i bravi Patrioti riuniti di Perugia, ma la loro costanza Repubblicana, ed una decisa risposta lo hanno avvilito. La risposta aveva questa direzione = *Al Matto Comandante degli Assassini d'Arezzo.* Finalmente l'intrepido MACDONALD guarda con le agguerrite sue truppe le importanti posizioni, e i difficili passaggi degli Appennini. Tutto dunque si riduce a mantenere la calma interna di Roma. Questa non può esser turbata dalla massa di questo Popolo che ha date tante prove di subordinazione, e di rispetto alle leggi, e che ora per le sagge misure prese dal Governo provveduto di pane abbondante e salubre raccoglie i frutti di quanto le fatali circostanze degli scorsi mesi gli hanno fatto soffrire. Anzi questo popolo medesimo che vedrà fra non molto, e quando le cangiate circostanze lo permetteranno, apprestato un pronto e vigoroso rimedio agli abusi ed ai mali inseparabili da una nuova installazione di Governo si unirà pienamente nelle vostre massime, e benedirà gli sforzi generosi, che al presente voi fate per salvarlo dai perniciosi artifizj, con cui vorrebbero ora sedurlo i perfidi Realisti.

Si: Il Popolo Romano è esposto alla fiode di alcuni infami Allarmisti, che son pronti a promuovere il suo eccidio col suo braccio medesimo. Si spargono sordamente dei Manifesti ideati, e stampati in Arezzo, ed in Siena, altri se ne affiggono manoscritti per i vicoli di Roma pieni d'impostura, e di perfide menzogne. Cento briganti, o assassini giunti a Velletriguidati da un'antico avanzo di Galera, chiamato per contronome *Senzaculo* si fanno ascendere a 12. mila, e si asserisce che questo General *Senzaculo* è il Re di Napoli; si moltiplicano e si esagerano ad arte le particolari insorgenze, in somma nulla si lascia d'intentato per ingannare il Popolo Romano. Ma questo Popolo istruito da una chiara e recente esperienza resterà tranquillo, e intento ai suoi giornalieri travagli ne servirà come ceco strumento delle loro mire insidiose, e dei loro sanguinosi furori. Ma perchè questo fine salutare si ottenga è necessario, o veri Figli di Roma, che riuniti in un drappello tremendo ed impenetrabile opponghiate una solida e risoluta resistenza.

Si voi sarete un muro di difesa fra il Popolo che si vuol tradire con perfidi suggerimenti, ed i traditori della Patria. Costoro sono vili di lor natura, il vostro trionfo è certo, ed il popolo salvato ora dal vostro intrepido coraggio riconoscerà un giorno da voi di quanto vi è debitore. Unitevi, o Cittadini, ma la vostra unione sia di cautela e di difesa, non di furore, e di offesa. Non dovete combattere, ma dovete ve-

gliare perchè non si combatta. Non dovete intimorire i Cittadini, ma rassicurarli; Non dovete conquistare ma mantenere quello che possedete. Già molti di voi hanno fatto dei grandi sacrificj per la patria, attesi i disastri della pubblica economia, e questi sarebbero inutili, e di dolorosa memoria, se la pubblica tranquillità venisse turbata: Voi potete sperare di esserne indennizzati, se l'ordine pubblico si conserva, e se continuate ad avere una patria. Questa benefica Madre non conosce pericoli; quando può contare nel suo seno dei Figli che l'amano veramente, ed hanno tutto l'interesse di difenderla, e sostenerla.

## NOTIZIE DEL MOMENTO

Un' Offiziale proveniente dal Circeo, ed una lettera particolare di altro Offiziale scritta in Roma ad un suo fratello assicurano, che alcune migliaia di patrioti Napoletani sono entrati in Sora nido dei Briganti, dove ne hanno fatto una grande strage con la prigionia del famoso Capo assassino Mammone.

Siamo egualmente assicurati che i pochi Briganti che si erano mostrati a Velletri fuggendo si sono per un momento sottratti alla Giustizia, ed all'armi Republicane.

*Per mancanza di Fogli pubblici restiamo privi delle Notizie Essere.*